Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 novembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

rino: Estrazione di obbligazioni (delibera 22 novembre 1977). — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (delibera 8 gennaio 1975). — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (delibera 6 novembre 1979). — **Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1979. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1979. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1979. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1979. — **Atlantica, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1979. — **Grinavi - Grimaldi compagnia di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1979. — **Granferry - Grandi traghetti, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1979. — **Atlantica, società per azioni di navigazione, in Palermo.** — Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1979. — **SI.O.SA. - Sicula oceanica società azionaria, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1979 (delibera 29 gennaio 1975). — **SI.O.SA. - Sicula oceanica società azionaria, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1979 (delibera 15 novembre 1979). — **SI.O.SA. - Sicula oceanica società azionaria, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1979. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1979. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979, n. 565.

Disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei magistrati militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di disciplinare lo svolgimento delle prove di concorso per l'accesso alla carriera dei magistrati militari conformemente a quello per l'accesso alla magistratura ordinaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente alle prove di concorso per l'assunzione dei magistrati militari, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituito dagli articoli 8 e 12 del regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, così come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Tutte le altre operazioni relative al procedimento per l'assunzione dei magistrati militari restano disciplinate dagli articoli 20 e 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e, in quanto applicabili, dalle norme contenute nel capo I del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1979.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore di lavoratori della società Acciaierie di Piombino S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successiva modificazione;

Vista la nota SG(79)D/2048 del 15 febbraio 1979, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % della somma occorrente per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56, limitatamente alle spese dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico della S.p.a. Acciaierie di Piombino, colpiti dalla chiusura definitiva del treno profilati 550 e dei tre altoforni della società medesima;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratifi-

cato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 152.658.000 (centocinquantaduemilioniseicentocinquantottomila).

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 76.329.000 (settantaseimilionitrecentoventinovemila) sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1979

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI — NICOLAZZI — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1979
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 357

(9581)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1979.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore di lavoratori della società Dalmine S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successiva modificazione;

Vista la nota n. SG(78)D/8201 dell'11 luglio 1978, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % della somma occorrente per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56, limitatamente alle spese dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico della S.p.a. Dalmine di Dalmine, colpiti dalla chiusura definitiva dei forni Martin e del laminatoio n. 2 della società medesima;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 107.413.000.

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 53.706.500, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1979

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI — NICOLAZZI — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1979
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 121

(9580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1979.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore di lavoratori della società Italsider S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successiva modificazione;

Vista la nota n. SG(78)D/8203 dell'11 luglio 1978, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % della somma occorrente per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56, limitatamente alle spese dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico « Oscar Sinigaglia » della S.p.a. Italsider di Genova - Cornigliano, colpiti dalla chiusura definitiva dei sei forni Martin e del laminatoio a freddo della società medesima;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 2.435.106.466.

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 1.217.553.233, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1979

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI — NICOLAZZI — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 122

(9579)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1979.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 del « Fondo di rotazione » istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Vista la nota n. 120172 dell'11 aprile 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la istituzione, con apposita variazione del bilancio, del cap. 8054 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1979;

Considerato che sul predetto cap. 8054 è stato disposto lo stanziamento della somma di lire 100 miliardi necessario per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 24 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 sopra indicato;

Considerato, inoltre che i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria affluisce al Fondo di rotazione mediante versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Preso atto della deliberazione con data 14 maggio 1979, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha indicato, ai sensi dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale sia l'integrazione del Fondo di rotazione;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione del Fondo di rotazione sopra indicato;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo di rotazione » citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1979, allegato al presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845
BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO 1979

Parte I. — ENTRATE

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Importo
	Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	*per memoria*
	Totale categoria 04 . . .	
	Totale titolo I - Entrate correnti . . .	
	Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I. — Contributo dello Stato	
5102	Dotazione straordinaria a carico del bilancio dello Stato (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	100.000.000.000
	Totale sottocategoria I . . .	100.000.000.000
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici	
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*per memoria*
	Totale sottocategoria II . . .	
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	Rimborso da parte della Comunità europea (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori nelle ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	*per memoria*
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*per memoria*
5233	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*
	Totale categoria 11 . . .	
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale . . .	
	Totale generale delle entrate . . .	

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Parte II. — SPESE

Numero	CAPITOLI Denominazione	Importo
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	*per memoria*
	Totale categoria 04 . . .	*per memoria*
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	*per memoria*
1092	Rimborso a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, delle disponibilità finanziarie risultanti al termine di ogni biennio, a decorrere dal 31 dicembre 1980 (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*per memoria*
1093	Fondo di riserva	*per memoria*
	Totale categoria 09 . . .	*per memoria*
	Totale titolo I - Spese correnti . . .	*per memoria*
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 24 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	100.000.000.000
	Totale categoria 12 . . .	100.000.000.000
	Totale titolo II - Spese in conto capitale . . .	100.000.000.000
6500	Avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	100.000.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(9578)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solmidone » 10 supposte per adulti e della relativa serie 10 supposte uso pediatrico, della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5644/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 giugno 1961 e 30 giugno 1976, con i quali vennero registrate ai numeri 19127 e 19127/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Solmidone » 10 supposte per adulti e la relativa serie 10 supposte uso pediatrico, a nome della ditta Medicinali Washington S.r.l., con sede in Cerro Maggiore (Milano), via J. F. Kennedy, 12/14, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto in data 30 giugno 1976, dal quale si rileva che tutte le specialità medicinali già registrate a nome della ditta Medicinali Washington S.r.l. di Cerro Maggiore (Milano), sono ora registrate a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, via Passione, 8, e prodotte presso l'officina farmaceutica di quest'ultima ditta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Solmidone » 10 supposte per adulti e della relativa serie 10 supposte uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 19127 e 19127/1 in data 14 giugno 1961 e 30 giugno 1976, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, via Passione, 8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8621)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle categorie Crinocalcium vitaminico, 3 supposte da g 2 per adulti e 6 e 3 supposte da g 1 pediatriche e Crinocalcium vitaminico D/2 F, 3 e 10 supposte da g 1 pediatriche, della specialità medicinale denominata « Crinocalcium », della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano. (Decreto di revoca n. 5712/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 maggio 1955 e 28 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 8933/A e 8933/B rispettivamente la categoria Crinocalcium vitaminico, nelle preparazioni 3 supposte da 2 g per adulti e 6 e 3 supposte da g 1 per uso pediatrico, nonché la categoria Crinocalcium vitaminico D/2 F, nelle preparazioni 3 e 10 supposte per uso pediatrico da g 1, della specialità medicinale denominata Crinocalcium, a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, con sede in Tribiano (Milano), via Rossini, 9-11, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le suddette categorie contengono calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria Crinocalcium vitaminico, nelle preparazioni 3 supposte da 2 g per adulti e 6 e 3 supposte da 1 g per uso pediatrico, nonché della categoria Crinocalcium vitaminico D/2 F, nelle preparazioni 3 e 10 supposte per uso pediatrico da g 1, della specialità medicinale denominata « Crinocalcium », registrate rispettivamente ai numeri 8933/A e 8933/B in data 4 maggio 1955 e 28 settembre 1961, a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, con sede in Tribiano (Milano), via Rossini, 9-11.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8614)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedolax » compresse, nella confezione 20 compresse, della relativa categoria 10 supposte adulti e della relativa serie di categoria 10 supposte tipo pediatrico, della ditta Cifa farmaceutici, in Torino, e poi ceduta alla ditta Medwerke S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5703/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 dicembre 1960, 7 aprile 1961 e 18 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 18011, 18011/A e 18011/A-1 la specialità medicinale denominata « Sedolax » compresse, nonchè la relativa categoria supposte per adulti e la relativa serie di categoria supposte uso pediatrico, a nome della ditta Cifa farmaceutici, con sede in Torino, corso Venezia, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale suddetta dopo successivi passaggi di proprietà, è stata ceduta alla ditta Medwerke S.p.a., sita in Roma, lungotevere Mellini, 33, come da scrittura privata in data 2 marzo 1966, registrata a Roma il 5 marzo 1966, al n. 9084;

Considerato, altresì, che non è stato provveduto al trasferimento di autorizzazione a nome della ditta Medwerke S.p.a., essendo incompleta la documentazione occorrente;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Sedolax » compresse, nella confezione 20 compresse, della relativa categoria 10 supposte per adulti e della relativa serie di categoria 10 supposte tipo pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 18011, 18011/A e 18011/A-1, in data 13 dicembre 1960, 7 aprile 1961 e 18 settembre 1961, a nome della ditta Cifa farmaceutici, con sede in Torino, corso Venezia, 10, acquistata successivamente dalla ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8623)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmolisina » 5 supposte adulti tipo normale e delle relative serie 5 supposte uso pediatrico tipo normale, 5 supposte adulti tipo forte e 5 supposte uso pediatrico tipo forte, della ditta Dietopharma - Istituto farmaceutico dietetico italiano S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5682/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 ottobre 1959, 9 febbraio 1963 e 20 luglio 1964, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 15698, 15698/1, 15698/2 e 15698/3 la specialità medicinale denominata « Pulmolisina » 5 supposte per adulti tipo normale e le relative serie 5 supposte uso pediatrico tipo normale, 5 supposte per adulti tipo forte e 5 supposte uso pediatrico tipo forte, a nome della ditta Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano S.p.a., con sede in Firenze, via Domenico Maria Manni, 67, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Considerato altresì, che per il prodotto di cui trattasi non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità dello stesso in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pulmolisina » 5 supposte per adulti tipo normale e delle relative serie 5 supposte uso pediatrico tipo normale, 5 supposte per adulti tipo forte e 5 supposte uso pediatrico tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 15698, 15698/1, 15698/2 e 15698/3 in data 8 ottobre 1959, 9 febbraio 1963 e 20 luglio 1964, a nome della ditta Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano S.p.a., con sede in Firenze, via Domenico Maria Manni, 67.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8625)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Laxolo », nella confezione 30 discoidi cheratinizzati gastroresistenti, della ditta Laboratorio chimico scientifico Dima, in Roma, e da questa ceduta alla ditta Gefarm, in Roma, e da quest'ultima alla ditta Europharma, in Milano. (Decreto di revoca n. 5677/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 giugno 1958, con il quale venne registrata al n. 14007 la specialità medicinale denominata « Laxolo », nella confezione 30 discoidi cheratinizzati gastroresistenti a nome della ditta Laboratorio chimico scientifico Dima, con sede in Roma, via Ugo Bassi, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che con scrittura privata in data 23 giugno 1961, registrata il 10 luglio 1961 al n. 1704 la suddetta specialità medicinale è stata ceduta dalla ditta Dima succitata alla ditta Gefarm, con sede in Roma, via Fleming, 99, e da questa alla ditta Europharma, con sede in Milano, Torre Velasca, 11/F, come da scrittura privata in data 27 giugno 1963 registrata il 10 luglio 1963 al n. 1038;

Considerato che il trasferimento di autorizzazione richiesto dalla ditta Europharma non è stato perfezionato essendo incompleta la documentazione;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Laxolo », nella confezione 30 discoidi cheratinizzati gastroresistenti, registrata al n. 14007 in data 17 giugno 1958 a nome della ditta Laboratorio chimico scientifico Dima, con sede in Roma, via Ugo Bassi, 20, da questa ceduta alla ditta Gefarm, con sede in Roma, via Fleming, 99, e da quest'ultima alla ditta Europharma, con sede in Milano, Torre Velasca, 11/F.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8627)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio fosfol » sciroppo, nella confezione flacone g 250 e della relativa categoria « Calcio fosfol valerianato » sciroppo, nella confezione flacone g 250, della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi, in Milano. (Decreto di revoca n. 5662/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 maggio 1953, 15 settembre 1954, 30 novembre 1967 e 2 marzo 1970, con i quali vennero tra l'altro registrate ai numeri 7787 e 7787/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Calcio fosfol » sciroppo, nella confezione flacone g 250 e la relativa categoria « Calcio fosfol valerianato » sciroppo, nella confezione flacone g 250 a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo, 7, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, in particolare per la presenza del derivato arsenicale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio fosfol » sciroppo, nella confezione flacone g 250 e della relativa categoria « Calcio fosfol valerianato » sciroppo, nella confezione flacone g 250, registrate rispettivamente ai numeri 7787 e 7787/A in data 19 maggio 1953, 15 settembre 1954, 30 novembre 1967 e 2 marzo 1970 a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo, 7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8613)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1979.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, concernente le norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero;

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 397, che modifica l'art. 6 del predetto regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che riguarda la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero degli scambi e le valute;

Ritenuto che in base al predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 310 la commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 176, concernente la composizione di detta commissione per il biennio 1978-79;

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero n. v/304732/101/1 del 9 agosto 1979;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Mazza, membro di detta commissione, in considerazione del fatto che, come risulta dalla stessa nota del Ministero del commercio con l'estero, gli attuali molteplici impegni del predetto funzionario potrebbero rendere difficile la sua partecipazione alle riunioni della ripetuta commissione;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1979, a parziale modifica del sopra citato decreto ministeriale 28 dicembre 1977, viene nominato membro della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero il dott. Giuseppe Giorgieri, primo dirigente nel Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazza, dirigente superiore nel medesimo Ministero.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 204

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con quale sono state indette le elezioni dei rappresentan del personale in seno al consiglio di amministrazioi del Ministero delle finanze ed al consiglio di ammir strazione del personale del lotto e con il quale sono st te, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circ scrizionali;

Considerato che il sig. Victor Grandi, componente d la commissione elettorale circoscrizionale dell'Emili Romagna, è stato collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto i piegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministr zione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la design zione dei componenti delle commissioni elettorali c coscrizionali;

Decreta:

Il sig. Luca Canio Giacomino, cassiere principale d la carriera di concetto dell'amministrazione periferi delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è r minato componente della commissione elettorale circ scrizionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del gnor Victor Grandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale d Ministero delle finanze.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9618)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettora circoscrizionale per l'Emilia-Romagna per l'elezione dei ra presentanti del personale nel consiglio di amministrazio del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 glio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il qua sono state indette le elezioni dei rappresentanti personale nel consiglio di amministrazione del Minis ro della pubblica istruzione e sono state costituite commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Considerato che il sig. Mauro Biagiotti, membro de commissione elettorale circoscrizionale per l'Emilia-R magna, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico p aver vinto il concorso presso la prefettura di Bologr

Decreta:

Il sig. Paolo Guidicini, coadiutore presso la sovr tendenza scolastica regionale per l'Emilia-Romagna, nominato componente della commissione elettorale c coscrizionale per l'Emilia-Romagna, in sostituzione sig. Mauro Biagiotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approva con decreto del Presidente della Repubblica 22 lug 1977, n. 721.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(9680)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale centro-nord per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1978, relativo all'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità e alla costituzione della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Visti i propri decreti 28 febbraio 1979 e 26 settembre 1979, con i quali si è provveduto ad alcune sostituzioni nell'ambito della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota del 12 ottobre 1979, con la quale il sig. Riccardo Costantini, componente della commissione elettorale circoscrizionale centro-nord, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità;

Considerato che occorre provvedere alla conseguente sostituzione;

Viste le terne predisposte, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 marzo 1978;

Decreta:

La sig.ra Flora Lenoci entra a far parte della commissione elettorale circoscrizionale centro-nord, in sostituzione del sig. Riccardo Costantini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9678)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali di Perugia e Bari per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, con il quale sono state costituite le commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la lettera del 18 ottobre 1979, n. 2080, con la quale la direzione generale per l'economia montana e per le foreste comunica che il sig. Rosa Franco, nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Perugia, risulta essere assente ingiustificato ed è irreperibile;

Vista la lettera in data 16 ottobre 1979, con la quale il dott. Bisceglia Donato, componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Bari, ha comunicato di aver accettato la candidatura in una lista per le elezioni di che trattasi e pertanto, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione elettorale circoscrizionale di Bari;

Ritenuto dover procedere alla sostituzione del signor Rosa Franco di cui in premessa;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni del dottor Bisceglia Donato;

Decreta:

Il sig. Grandolini Franco, geometra principale nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Perugia, in sostituzione del sig. Rosa Franco. Il sig. Vignola Luigi, segretario principale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Bari è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Bari, in sostituzione del dott. Bisceglia Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9617)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali di Roma e Napoli per l'elezione di rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, con il quale sono state costituite le commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la lettera del 20 febbraio 1979, n. 1096, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, ha comunicato che i signori Capossela Cesare e Ielasi Bruno membri della commissione stessa non fanno più parte dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, essendo stati inquadrati nei ruoli del personale della giunta regionale della regione Campania;

Vista la lettera in data 16 ottobre 1979, con la quale la sig. Cappellini Paola, componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, ha comunicato di aver accettato la candidatura in una lista per le elezioni di che trattasi e pertanto, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni dei signori Capossela Cesare e Ielasi Bruno di cui in premessa;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni della signora Cappellini Paola;

Decreta:

Il dott. Munno Pietro, ispettore capo aggiunto del ruolo tecnico superiore dell'amministrazione centrale e periferica, carriera direttiva, in servizio presso l'osservatorio delle malattie delle piante di Napoli, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Capossela Cesare.

Il sig. Aiello Antonio, esperto principale del ruolo tecnico dell'amministrazione centrale e periferica, carriera di concetto, in servizio presso l'osservatorio per le malattie delle piante di Napoli, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Ielasi Bruno.

Il dott. Ferrini Olimpio, ispettore capo aggiunto del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso la direzione generale per l'economia montana e per le foreste e distaccato presso il gabinetto dell'on. Ministro è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, in sostituzione della sig.ra Cappellini Paola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9616)

DECRETO MINISTERIALE *19 ottobre 1979*.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Reggio Calabria, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, con il quale sono state costituite le commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1978, con la quale l'ing. Giuseppe Monaco, componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Reggio Calabria, ha comunicato di aver accettato la candidatura in una lista per le elezioni di che trattasi e, pertanto, ha rassegnato le dimissioni da componente della suddetta commissione elettorale circoscrizionale di Reggio Calabria;

Ritenuto dover procedere alla sostituzione dell'ing. Giuseppe Monaco di cui in premessa;

Considerato che con lettera n. 830 del 21 febbraio 1979 la direzione generale dell'economia montana e delle foreste ha comunicato che i signori Nicola Scullino e Ettore Valle, inclusi nella terna a suo tempo proposta dal consiglio di amministrazione e della quale faceva parte anche l'ing. Monaco Giuseppe di cui alla premessa precedente, hanno cessato di far parte dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, perchè inquadrati nei ruoli della regione Calabria;

Sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta del 18 ottobre 1979 ha designato una nuova terna per la scelta del componente della commissione elettorale circoscrizionale di Reggio Calabria, da nominare in sostituzione del dimissionario ing. Giuseppe Monaco;

Decreta:

Il dott. Giacomo Ficara, ispettore capo nei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Reggio Calabria, in sostituzione dell'ingegnere Giuseppe Monaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9615)

DECRETO MINISTERIALE *24 ottobre 1979*.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Lombardia per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Vista la nota 21 settembre 1979, con la quale il dottor Antonio Silveri ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di presidente della commissione circoscrizionale per la Lombardia;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Tortoreto, provveditore presso il provveditorato agli studi di Milano, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Lombardia, in sostituzione del dott. Antonio Silveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(9679)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Salerno al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, nonchè alla adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Roma S.p.a., quale titolare dell'esattoria comunale di Salerno, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria di Salerno, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'istituto istante si è impegnato a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Roma, quale titolare dell'esattoria comunale di Salerno, è autorizzato, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, ad usare, a decorrere dall'anno 1980 e precisamente dalla data del relativo verbale di consegna, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, nonché a sostituire lo schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9591)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Ferrara al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, nonchè alla adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Ferrara, quale titolare della locale esattoria comunale, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti della predetta Cassa e per la menzionata esattoria di Ferrara, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, la Cassa istante si è impegnata a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Ferrara, quale titolare della locale esattoria comunale, è autorizzata, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, ad usare, a decorrere dall'anno 1980 e precisamente dalla data del relativo verbale di consegna, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonché a sostituire lo schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(9590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 12 settembre 1979, n. 4040/Div. 1ª, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento d'arte contemporanea della stessa Università.

(9242)

Autorizzazione all'Istituto universitario orientale di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 17 settembre 1979, n. 104314/1.27.5, l'Istituto universitario orientale di Napoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di alcuni volumi, del valore globale attuale di L. 350.000, disposta dalla sig.ra Valeria Buttarelli ved. Muccioli a favore della biblioteca del seminario di yamatologia esistente presso l'Istituto affinché siano a disposizione di tutti coloro che vorranno dedicarsi allo studio della lingua giapponese.

(9243)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 27 ottobre 1978, l'Università di Bologna è autorizzata ad accettare il legato di L. 2.000.000 disposto dalla defunta sig.ra Tarchini ved. Bortignoni in favore dell'istituto di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia per l'istituzione di alcune borse di studio intitolate alla memoria del prof. Domenico Majocchi.

(9251)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 19 settembre 1979, n. 14514/Div. 1ª, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è autorizzato ad accettare il legato testamentario di L. 20.000.000 disposto in suo favore dalla signora Cozzi Virginia.

(9244)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima di Roma

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1979, n. 682, è stata concessa una proroga di mesi dodici al dott. Francesco Buffa circa il mandato conferitogli per la gestione straordinaria dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima - IEEP di Roma.

(9245)

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

Con decreto 9 ottobre 1979, n. 879, il dott. Vittorio Nesti è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata in sostituzione del dott. Giuseppe Magliocca e il dott. Roberto Stella membro della commissione stessa in sostituzione del dott. Vittorio Nesti.

(9246)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Palmense del Piceno » di Fermo

Con decreto 3 ottobre 1979, n. 1963, il sig. Domenico Fedeli, domiciliato in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), via Tasso n. 5, è stato autorizzato a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Palmense del Piceno » di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1978, n. 1729.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9364)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Arvenis » di Ovaro

Con decreto 29 settembre 1979, n. 1959, la società a.s. Fonti di Ovaro, in Ovaro (Udine), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Arvenis » di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1974, n. 1500, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9365)

Modificazioni alle etichette delle acque minerali « S. Andrea Fonte Ducale », « S. Andrea Fonte Lidia » e « Fontechiara » di Medesano.

Con decreto 3 ottobre 1979, n. 1960, la S.p.a. Terme di S. Andrea, in Medesano (Parma), è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette delle acque minerali « S. Andrea Fonte Ducale », « S. Andrea Fonte Lidia » e « Fontechiara » di cui ai decreti ministeriali 11 dicembre 1978, n. 1760, 28 dicembre 1978, n. 1835 e 22 giugno 1979, n. 1941.

(9367)

Autorizzazione alla vendita in contenitori di cartone politenato dell'acqua minerale « Vesuvio » di Ercolano

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1979, n. 1962, la Società p.a. Fonte Vesuvio, in Ercolano (Napoli), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « Vesuvio » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1877, in contenitori di cartone politenato delle capacità di un litro e mezzo litro.

(9366)

Autorizzazione a contrassegnare con stampati accessori i recipienti delle acque minerali Acquachiara e Dolomiti di Valli del Pasubio.

Con decreto 3 ottobre 1979, n. 1961, la S.p.a. Norda, in Milano, via Giannone, 9, è stata autorizzata a contrassegnare con stampati accessori i recipienti delle acque minerali Acquachiara e Dolomiti di cui ai decreti ministeriali 22 giugno 1979, n. 1942 e n. 1943.

Al decreto sono allegati esemplari degli stampati accessori.

(9368)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notai per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 21 aprile 1979 il notaio dott. Carlo Passino, esercente e residente in Oristano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(9682)

Con decreto ministeriale 21 aprile 1979 il notaio dott. Michele Davino, esercente e residente in Oristano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(9683)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 7 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,70	827,70	827,80	827,70	827,75	827,65	827,80	827,70	827,70	827,70
Dollaro canadese	699,80	699,80	699,70	699,80	699,70	699,75	699,90	699,80	699,80	699,80
Marco germanico	463,19	463,19	463 —	463,19	462,80	463,15	463,25	463,19	463,19	463,20
Fiorino olandese	416,76	416,76	416,70	416,76	416,45	416,75	416,90	416,76	416,76	416,75
Franco belga	28,649	28,649	28,61	28,649	28,72	28,60	28,645	28,649	28,649	28,65
Franco francese	197,29	197,29	197,15	197,29	197,15	197,25	197,32	197,29	197,29	197,30
Lira sterlina	1727,90	1727,90	1732 —	1727,90	1728 —	1727,95	1729,80	1727,90	1727,90	1727,90
Lira irlandese	1713,75	1713,75	1710 —	1713,75	1710,10	—	1715,50	1713,75	1713,75	—
Corona danese	156,52	156,52	156,50	156,52	156,38	156,50	156,56	156,52	156,52	156,50
Corona norvegese	164,88	164,88	165,05	164,88	164,70	164,85	165 —	164,88	164,88	164,90
Corona svedese	195,26	195,26	195,25	195,26	195,10	195,20	195,30	195,26	195,26	195,25
Franco svizzero	505,47	505,47	505,75	505,47	505,10	505,45	505,40	505,47	505,47	505,50
Scellino austriaco	64,487	64,487	64,40	64,487	64,43	64,45	64,485	64,487	64,487	64,50
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,40	16,50	16,34	16,45	16,38	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,439	12,439	12,435	12,439	12,43	12,40	12,435	12,439	12,439	12,43
Yen giapponese	3,447	3,447	3,25	3,447	3,449	3,40	3,4480	3,447	3,447	3,44

Media dei titoli del 7 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	89,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,050
» » » » 1- 8-1978/80	100,100
» » » » 1-10-1978/80	100,100
» » » » 1- 3-1979/81	100,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,175
» » » 12 % 1- 4-1982	97,850
» » » 12 % 1-10-1983	96,550
» » » 12 % 1- 1-1984	96,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	827,75
Dollaro canadese	699,85
Marco germanico	463,22
Fiorino olandese	416,83
Franco belga	28,647
Franco francese	197,305
Lira sterlina	1728,85
Lira irlandese	1714,625
Corona danese	156,54
Corona norvegese	164,94
Corona svedese	195,28
Franco svizzero	505,435
Scellino austriaco	64,486
Escudo portoghese	16,44
Peseta spagnola	12,437
Yen giapponese	3,447

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1980

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 settembre 1978, 28 settembre 1978 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977; n. 90 del 31 marzo 1979; n. 21 del 22 gennaio 1979;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 31-32 del 2 agosto 1979 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere del consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1980 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1978-79 purchè conseguano il titolo accademico entro il 18 aprile 1980, nonchè i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonchè quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1979-80 e della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 14 novembre 1980.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 marzo 1980, alla seconda non oltre il 20 ottobre 1980 alla segreteria della università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 20 ottobre 1980 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

Dottore commercialista	Venezia
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Bologna
Chimico	Bologna
Farmacista	Bologna
Ingegnere	Bologna
Veterinario	Bologna
Architetto	Venezia
Dottore forestale	Firenze
Dottore agronomo	Firenze
Discipline statistiche	Roma

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 28 aprile 1980 per la prima sessione e il giorno 24 novembre 1980 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1980.

Professione	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università di Urbino)
	Pescara (presso Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona (facoltà di medicina e chirurgia)
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Università di Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste

Professione	Sedi
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, ingegneria delle tecnologie industriali)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Pescara (presso Università di Chieti)
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Dottore agronomo .	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Dottore forestale . . .	Bari
	Firenze
	Padova
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche .	Padova
	Roma

(9437)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (seconda cattedra patologia generale) . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in farmacia o in statistica o in economia e commercio o in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale (seconda cattedra patologia generale), facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9657)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9659)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza cattedra di istologia ed embriologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la terza cattedra di istologia ed embriologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, con inizio alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9660)

Concorso ad un posto di tecnico dietista presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, o diploma degli istituti magistrali integrato dal corso annuale previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, o diploma rilasciato dai licei scientifici o dagli istituti tecnici.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di neuropsichiatria infantile, facoltà di medicina e chirurgia, via dei Sabelli, Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9658)

Concorso a due posti di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico ortottico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di clinica oculistica (per il centro interdisciplinare di ergottalmologia) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma rilasciato dagli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(9656)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato nazionale, per esami, a quarantacinque posti di ostetrica capo nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, numeri 23-24 del 7-14 giugno 1979 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato nazionale, per esami, a quarantacinque posti di ostetrica capo del ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9632)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elevazione da quattrocentonove a seicentosessantadue del numero dei posti del concorso, per esami, a posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979, registro n. 6 Finanze, foglio n. 190, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, l'amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso, per esami, a duecentocinquantatre posti di aiuto ricevitore nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati duecentocinquantatre posti per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio delle ricevitorie del lotto;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 2 febbraio 1979;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

I posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto messi a concorso con il decreto ministeriale 2 febbraio 1979, di cui alle premesse, sono aumentati da quattrocentonove a seicentosessantadue.

Art. 2.

I suddetti seicentosessantadue posti vengono ripartiti, a modifica di quanto stabilito nell'art. 1 del citato decreto ministeriale 2 febbraio 1979, nel modo seguente:

Aosta	n. 2
Piemonte	» 42
Liguria	» 40

Lombardia . .	n. 70
Veneto	» 55
Friuli .	» 20
Trentino-Alto Adige	» 10
Emilia-Romagna	» 60
Abruzzo	» 20
Marche .	» 15
Toscana	» 60
Lazio .	» 95
Umbria	» 6
Calabria	» 20
Basilicata .	» 2
Puglia	» 40
Sicilia	» 80
Sardegna .	» 25
	n. 662

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1979
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 21

(9603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 11 ottobre 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Boianelli Fernando	punti	94,740	su 132
2. Centonze Gaspare	»	91,340	»
3. Zaccardi Leonzio .	»	88,268	»
4. Porcile Luciano	»	85,000	»
5. D'Angelo Domenico	»	83,104	»
6. Lauletta Angelo	»	82,454	»
7 Circosta Lorenzo	»	82,267	»
8. Scotto Michele	»	80,622	»
9. Labriola Antonio	»	80,100	»
10. Giacomelli Alvaro .	»	79,930	»
11. Recchia Ezio .	»	78,177	»
12. Pavia Aldo	»	77,648	»
13. Mangiapane Antonio	»	76,287	»
14. Visone Aniello	»	75,845	»
15. Pompeo Luigi	»	75,650	»
16. Ciccone Saverio	»	74,563	»
17. Bova Antonino	»	74,400	»
18. Bianchini Virginio	»	73,984	»
19. Passeri Sergio Mario .	»	73,365	»
20. Gianfranchi Cleto Ruggero .	»	72,832	»
21. Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
22. Zagordo Cosimo .	»	72,778	»
23. Bondioni Pietro .	»	72,752	»
24. Pace Antonino .	punti	72,500	su 132
25. Colangelo Salvatore	»	72,295	»
26. Lomartire Stelio	»	71,997	»
27. Pesente Elio	»	71,976	»
28. Incandela Francesco	»	71,684	»
29 Frisullo Vincenzo .	»	71,202	»
30. Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
31 Pazzaglia Mario	»	70,738	»
32. Aprile Pietro Maria	»	70,527	»
33 Onofri Ermanno	»	70,382	»
34 Stabili Franco	»	69,630	»
35. Faillace Peppino	»	68,926	»
36 Donzellini Ivo	»	68,750	»
37 Salari Giuseppe	»	68,436	»
38. Russo Alesi Domenico	»	68,150	»
39 Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
40. Magoni Beniamino	»	65,599	»
41. Zaffanella Aldo	»	65,538	»
42. Gigliotti Giovanni	»	64,822	»
43 Callipo Gaetano	»	64,613	»
44. Faedda Silvio	»	64,250	»
45. Marzola Uber	»	64,000	»
46. Ladogana Raffaele	»	63,782	»
47. Ipprio Ilario	»	63,680	»
48. Marinelli Gaspero	»	63,240	»
49. Mussi Fulvio	»	62,000	»
50. Priolo Vincenzo	»	60,363	»
51 Rademoli Armando	»	58,545	»
52. Mangiameli Sebastiano	»	58,000	»
53. Scarelli Marcello	»	52,181	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

p. *Il Ministro:* DARIDA

(9411)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 51, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in s.p.e. nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s. ten. f. cpl. cong. Esposito Erasmo, nato il 13 ottobre 1951 . . . . punti 45,11

2. s. ten. suss. cpl. tratt. Santoiemma Giuseppe, nato il 22 dicembre 1953 . . . . » 44,75

3. s. ten. suss. cpl. tratt. Crini Giovanni, nato il 7 ottobre 1950 . . . . » 41,05

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

s. ten. f. cpl. cong. Esposito Erasmo . . . punti 45,11

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. suss. cpl. tratt. Santoiemma Giuseppe punti 44,75
2. s. ten. suss. cpl. tratt. Crimi Giovanni . » 41,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 203

(9402)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Busto Arsizio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 9/sanità/Vet/Va in data 7 dicembre 1978 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Varese;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario regionale amministrativo - coordinatore - in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale - Università di Milano;

Vacirca prof. Giuseppe, ordinario di semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica - Università di Milano;

Sangalli dott. Gianluigi, funzionario regionale veterinario - coordinatore - in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Pavia;

Ceresa dott. Paolo, veterinario condotto di Somma Lombardo (Varese);

Sottoriva rag. Giuliano, funzionario amministrativo regionale - esperto - in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario regionale amministrativo esperto - in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Varese.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Varese.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 1° ottobre 1979

p. *Il presidente*: THURNER

(9412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Stralcio del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cianciana dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento.

Con decreto 16 ottobre 1979, n. 5757, si è provveduto a stralciare dal concorso per posti di ufficiale sanitario bandito con decreto 20 giugno 1979, n. 2350, quello vacante nel comune di Cianciana.

(9405)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(3714/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto al D.E.A.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto al D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(3715/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1979, n. **31.**

Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto E), n. 2, 3 dell'art. 2 della legge n. 319/1976, in materia di liquami e fanghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

E' regolato dalla presente legge lo smaltimento finale o non finale, diretto o indiretto:

a) dei liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in ogni altro ricettore finale diverso dalle acque superficiali e dalle fognature;

b) dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione o potabilizzazione;

c) dei fanghi o residui ad essi assimilabili a base non acquosa, salva l'applicabilità di disposizioni integrative da impartirsi per i singoli casi.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Nello smaltimento rientrano le seguenti operazioni:

1) stoccaggio provvisorio in azienda ed eventuali trattamenti aziendali;

2) trasporto;

3) conferimento ad aree o centri attrezzati;

4) ricevimento di residui prodotti da terzi;

5) deposito, spargimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo;

6) stoccaggio controllato;

7) operazioni volte al recupero o al riciclo delle sostanze o dei valori energetici contenuti.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini della presente legge sono considerati:

1) *liquame*: ogni scarico idrico proveniente da insediamenti produttivi;

2) *fango*: il residuo derivante dalla separazione della fase liquida del liquame o ogni altro residuo non solido proveniente da cicli di lavorazione o di depurazione;

3) *fango disidratato*: un residuo sottoposto a procedimenti tali da ridurre il contenuto d'acqua in modo da impedirne lo scorrimento e la dispersione dal luogo di deposito;

4) *suolo agricolo o non agricolo e sottosuolo*: quelli definiti ai sensi dell'allegato 5 dei criteri deliberati dal comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977;

5) *strato superficiale del suolo*: lo strato di terreno immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione;

6) *smaltimento finale*: ogni immissione dei residui nel ricettore finale prescelto;

7) *smaltimento non finale*: una o più delle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge che non comporti immissione nel ricettore finale;

8) *smaltimento diretto*: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuati dal loro produttore;

9) *smaltimento indiretto*: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuata mediante l'intervento di terzi;

10) *area attrezzata*: ogni superficie esclusivamente adibita, previa autorizzazione, all'accumulo dei residui di cui all'art. 1;

11) *centro attrezzato*: ogni impianto, anche costituito in forma consortile, autorizzato alla ricezione dei residui di cui all'art. 1 ai fini del loro trattamento, con o senza recupero delle materie prime o delle energie contenute;

12) *stoccaggio provvisorio in azienda*: quello preordinato esclusivamente al trasporto dei residui al ricettore prescelto;

13) *trattamenti aziendali*: quelli a cui i residui vengono sottoposti al termine del ciclo di lavorazione ai fini della loro destinazione nel ricettore prescelto;

14) *trasporto*: ogni rimozione dei residui fuori del perimetro dell'azienda produttrice;

15) *conferimento ad aree o centri attrezzati*: ogni immissione negli stessi di residui da parte del loro produttore, direttamente o a mezzo di trasportatore autorizzato;

16) *ricevimento*: ogni immissione di residui nei ricettori finali da parte dei titolari di questi ultimi;

17) *deposito o spandimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo*: l'operazione di sistemazione dei residui in tale ricettore finale;

18) *stoccaggio controllato*: tutte le operazioni relative al prolungato deposito di residui nei quali non sia possibile raggiungere la totale innocuizzazione delle sostanze tossiche con la conseguente necessità di controlli nel tempo;

19) *operazioni di riciclo e di recupero*: ogni trattamento dei residui che comporti la loro anche parziale utilizzazione, a prescindere dal risultato economico della stessa;

20) *lagunaggio*: l'accumulo di liquami sul suolo naturalmente o artificialmente impermeabile, che si considera stoccaggio controllato.

Art. 4.

Autorità competente

Ogni smaltimento dei residui di cui all'art. 1 della presente legge deve essere autorizzato.

Le autorizzazioni allo smaltimento, fermi restando gli obblighi e le competenze di cui ai criteri deliberati dal comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1977, n. 48, sono rilasciate:

a) dal sindaco o dal presidente del consorzio intercomunale, in caso di smaltimento finale dei liquami di cui all'art. 1, lettera *a*) della presente legge;

b) dal presidente della giunta provinciale in caso di smaltimento finale o non finale dei fanghi di cui all'art. 1, lettere *b*) e *c*) della presente legge e di smaltimento non finale di liquami di cui all'art. 1, lettera *a*) della presente legge.

Art. 5.

Recapiti ammessi

Il recapito finale dei residui di cui all'art. 1 della presente legge può avvenire:

a) sul suolo adibito ad uso agricolo;

b) sul suolo non adibito ad uso agricolo;

c) in cavità artificiali, limitatamente ai fanghi disidratati;

d) in stoccaggio controllato;

e) in unità geologiche profonde sicuramente isolate dalla superficie e delle acque sotterranee, limitatamente ai residui industriali per i quali sia dimostrata l'inesistenza di valide soluzioni alternative, previo parere della giunta regionale ed autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

f) in centri attrezzati.

Nelle pubbliche discariche di rifiuti solidi è ammesso solo il recapito dei fanghi di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge provenienti dal trattamento di liquami civili, con l'osservanza delle prescrizioni fissate dall'ente esercente la discarica.

Sul suolo, sia adibito o non ad uso agricolo, sono ammessi solo gli scarichi di liquami di cui all'art. 1, lettera *a*), della presente legge, che non contengano sostanze tossiche accumulabili e che comunque non comportino pericoli per la falda idrica, sotto l'osservanza dei criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Domande di autorizzazione

Chiunque intenda effettuare una o più delle operazioni costituenti smaltimento ai sensi dell'art. 2 della presente legge, deve presentare domanda all'autorità competente ai sensi dell'art. 4.

Chiunque effettui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, una o più delle suddette operazioni, deve presentare domanda entro tre mesi all'autorità competente esclusi i casi di

cui all'art. 1, lettera *a*) della presente legge, nei quali sia già stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

In ogni caso chiunque domandi di effettuare il deposito o lo smaltimento di residui sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in stoccaggio controllato deve indicare l'area a ciò destinata, documentandone la disponibilità e l'idoneità valutata ai sensi dell'allegato 5 dei criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 7.
Norma transitoria

Coloro che sono stati provvisoriamente o definitivamente autorizzati allo smaltimento di liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo o negli strati superficiali del suolo ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

A tal fine l'autorità competente al controllo potrà revocare il provvedimento di autorizzazione o integrarlo con nuove prescrizioni sentendo, qualora lo ritenga opportuno, la commissione tecnica regionale di cui al successivo art. 10.

Art. 8.
Trasporti

Le operazioni di trasporto dei residui di cui all'art. 1 della presente legge, debbono essere effettuate mediante veicoli appositamente attrezzati e tecnicamente idonei ad evitare ogni spandimento o immissione molesta.

Essi devono portare in modo visibile ed inamovibile una iscrizione contenente la ragione sociale della ditta o la denominazione dell'ente che effettua il trasporto, nonchè l'indicazione della natura del carico.

Ciascuna operazione di trasporto deve essere effettuata con bolletta di accompagnamento.

L'autorizzazione di cui all'art. 6 è necessaria solo per i trasporti che abbiano origine nella regione.

L'origine deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 3) dell'art. 2 della presente legge.

Chiunque effettua nella regione un trasporto che ha origine fuori della medesima deve ad ogni richiesta dichiarare la propria destinazione. Essa, se situata nella regione, deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 4) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 9.
Trasporti agricoli

Sono esonerati dalle prescrizione del precedente art. 8 i trasporti delle deiezioni animali provenienti da allevamenti zootecnici e destinate ad essere sparse sul suolo agricolo secondo la corrente pratica agronomica, con le norme ed i limiti di cui al punto 2.3 dell'allegato 5 dei criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 10.
Commissione tecnica regionale

La commissione tecnica regionale, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, esprime anche il proprio parere sui siti e sulle modalità proposte per lo smaltimento dei residui di cui all'art. 1 della presente legge limitatamente alle operazioni di cui ai numeri 5), 6) e 7) dell'art. 2 ed è integrata nella sua composizione da un esperto in geologia applicata e un esperto in chimica industriale.

I tecnici di cui al comma precedente sono scelti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fra gli esperti di istituti pubblici di ricerca operanti sul trrritorio regionale.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 11.
Rilascio autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento, l'autorità competente, se ne ravvisa l'opportunità, trasmette la copia della domanda presentata ai sensi dell'art. 6 della presente legge con tutta la documentazione disponibile e le proprie eventuali osservazioni alla commissione di cui all'art. 10.

I sindaci o i presidenti dei consorzi intercomunali possono richiedere il parere anche in relazione agli scarichi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, già ammessi in via provvisoria ai sensi degli articoli 6, 13 e 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La commissione esprime il proprio parere consultivo sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento, qualora non ritenga necessaria ulteriore documentazione.

Dalla presentazione dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta, decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, l'autorità competente può rilasciare una autorizzazione provvisoria, con le prescrizioni cautelari del caso e con riserva del provvedimento definitivo.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni del caso.

Art. 12.
Tutela del territorio

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano di siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della presente legge, costitutente a tutti gli effetti stralcio dei piani territoriali, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano dei siti di cui al comma precedente, che trasmette ai comuni, alle comunità montane, ai comitati comprensoriali e alle province interessate e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro i successivi novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dei siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Nelle norme di attuazione del piano sono compresi i criteri per l'attrezzatura dei siti e per l'esercizio delle attività di smaltimento dei fanghi.

Le indicazioni contenute nel piano dei siti e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 13.
Attività agricole e zootecniche

Le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici sono considerate nel loro complesso liquami.

Le imprese agricole adibite all'allevamento del bestiame classificabili tra gli insediamenti produttivi, presentano le domande di cui all'art. 6 della presente legge secondo modelli appositi.

Sono da considerarsi insediamenti civili gli allevamenti zootecnici nei quali viene rispettato il rapporto di 50 quintali di peso medio di bestiame da allevamento per ettaro di terreno coltivato.

Art. 14.
Sanzioni

Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 319/76 le violazioni alle norme previste dalla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 5.000.000, a seconda della gravità del fatto commesso e del danno arrecato all'ambiente, irroganda dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15.
Approvazione di modelli

La giunta regionale è delegata ad approvare con proprie deliberazioni i modelli relativi alle domande di cui agli articoli 6, 7 e 13 ed alla bolla di accompagnamento di cui all'art. 8, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè ad apporvi le modificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 16.

Norma finanziaria

Alla spesa connessa allo svolgimento delle ricerche di cui all'art. 12, presunta in lire 150 milioni per l'anno 1979, si fa fronte con la disponibilità esistente al cap. 8950 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, che assume la denominazione « Spese per interventi e indagini in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32, 20 ottobre 1977, n. 49, 6 novembre 1978, n. 68, e legge 10 maggio 1976, n. 319) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1979, n. **32.**

Proroga dell'efficacia dei decreti del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 2601 e 25 luglio 1975, n. 3016 (flora protetta).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia dei decreti del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 2601 « Approvazione degli elenchi delle specie protette della flora delle province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli » e 25 luglio 1975, n. 3016 « Elenchi delle specie protette della flora delle province di Alessandria e Torino » è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi delll'art. 45 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1979, n. **33.**

Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978. Reintegrazione dell'anticipazione di cui alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di provvedere a interventi dipendenti dagli eventi eccezionali dell'anno 1978, di cui alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 60, non coperti dalle disponibilità derivanti dalla legge 19 gennaio 1979, n. 17, che sono state determinate in lire 7700 milioni con il provvedimento legislativo approvato dal consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 1979 (disegno di legge numero 405/1979), ai fini della concessione anticipata delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nel bilancio per l'anno finanziario 1979 sono iscritti i capitoli di cui appresso con stanziamento pari alla residua somma di lire 3300 milioni e con le seguenti denominazioni:

Nello stato di previsione dell'entrata:

Cap. 1035. — Assegnazione di fondi da destinare ai sensi dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978 » e con lo stanziamento di lire 3300 milioni in termini di competenza e di cassa, e,

Nello stato di previsione della spesa:

Cap. 3895. — Contributi ai sensi dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978 » e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 3300 milioni.

In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente articolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1979, n. **34.**

Contributi da erogare alle aziende esercenti trasporti pubblici in copertura dei maggiori oneri derivanti dall'accordo nazionale del 24 gennaio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alle aziende esercenti trasporti pubblici del Piemonte di far fronte agli oneri derivanti dall'accordo nazionale di lavoro, stipulato il 24 gennaio 1979 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra le associazioni: Anac, Fenit, Intersind e le organizzazioni sindacali, sostitutivo del ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità soppressi dalla legge n. 91/1977, la regione Piemonte concede alle aziende un contributo annuo pari a L. 297.000 annue per ciascun dipendente. La Regione riconosce altresì alle aziende stesse il maggiore onere derivante dalle liquidazioni per il trattamento di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio, prevedibile in L. 32.000.000 per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

Tale contributo viene ad aggiungersi a quelli previsti dalle leggi n. 56 del 24 novembre 1975, n. 61 del 14 dicembre 1977 e n. 64 del 31 ottobre 1978.

La decorrenza del contributo è fissata a partire dal 1° gennaio 1978 ed è comprensiva degli oneri previdenziali a carico dell'azienda.

Art. 2.

L'importo complessivo dell'onere derivante dalla presente legge ammonta a lire 475 milioni per il 1978 ed a lire 475 milioni per il 1979.

L'erogazione del suddetto contributo verrà effettuata con le modalità già adottate per l'erogazione del precedente contributo di L. 3.190.000, di cui alla legge 61 del 14 dicembre 1977.

Art. 3.

Il contributo di cui alla presente legge verrà conglobato nei provvedimenti economici che entreranno in vigore con la nuova legge finanziaria in corso di elaborazione.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 950 milioni, ed, a decorrere dall'anno finanziario 1980, la spesa annua di 475 milioni.

All'onere di 950 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede:

per 300 milioni utilizzando la disponibilità esistente al cap. 5890 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979;

per 650 milioni mediante un aumento, di corrispondente ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5890 medesimo e contestuale riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1979, n. **35**.

Promozione della domanda turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo piemontese, la Regione dispone interventi per:

a) la propaganda turistica, sia in Italia che all'estero;

b) la partecipazione a fiere, mostre e altre manifestazioni nazionali ed estere;

c) gli acquisti e gli approntamenti di materiale in funzione delle attività di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Le attività promozionali all'estero sono svolte in conformità agli articoli 4, secondo comma, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma tecnico-finanziario delle iniziative da attuare nell'anno successivo.

Il 7 % dello stanziamento può essere destinato a fondo di riserva per le iniziative non prevedibili al momento dell'approvazione del programma.

Per l'attuazione del programma o di singole iniziative la giunta regionale può avvalersi di Enti od organizzazioni idonei allo svolgimento dell'attività programmata.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1979, con lo stanziamento di cui al cap. 8230 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1979, n. **36**.

Integrazione alle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 29 e 23 maggio 1975, n. 33, relative al comitato regionale di studi sulla programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga costituito il comitato regionale per gli studi sulla programmazione, di cui all'art. 18 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, integrato dall'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 33, i compiti allo stesso assegnati dalle predette leggi regionali sono esercitati dalla commissione programmazione e bilancio del consiglio regionale.

Art. 2.

Sono fatte salve le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'IRES fino all'entrata in vigore della presente legge, che non hanno potuto tenere conto dell'avviso del comitato regionale per gli studi sulla programmazione, in quanto non costituito.

Il consiglio di amministrazione dell'IRES trasmette entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'elenco delle decisioni assunte ai sensi del precedente comma alla commissione programmazione e bilancio del consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 giugno 1979

VIGLIONE

(8744)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1979, n. **37.**

Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge statale 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978, la indennità di residenza prevista dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.500.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in località con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

L. 1.250.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1 001 a 2.000 abitanti;

L. 850.000 per farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

L'onere della indennità di residenza grava, come spesa fissa obbligatoria, sul bilancio del comune in cui è ubicata la farmacia rurale nella misura di L. 80.000 annue e sul bilancio regionale per la rimanente parte.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono direttamente farmacie rurali è elevato, in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel primo comma del presente articolo a favore dei farmacisti rurali, ridotto della quota a carico del comune.

Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a norma del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, dal 1° aprile 1978 spetta una indennità di gestione, posta a carico del bilancio regionale, nella misura di L. 500 000 annue, ridotte alla metà nel caso che il dispensario sia ubicato nei locali messi a disposizione del comune.

La somma di cui al precedente comma è comprensiva delle indennità di gestione di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 2.

Le indennità di residenza per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonchè il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono aggiornati ogni biennio con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro il 30 giugno degli anni pari e con effetto dal 1° gennaio.

L'aggiornamento viene effettuato sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 1977, considerato uguale a 100, valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio al 31 dicembre degli anni dispari.

Per ogni punto di variazione in aumento l'indennità di residenza o il contributo sono maggiorati di L. 2000.

Il sistema di rideterminazione della misura dell'indennità e del contributo si applica a decorrere dall'anno pari di ciascun biennio.

In via transitoria, limitatamente all'anno 1979, del biennio 1978-79, l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 1 della presente legge è ricalcolato con riferimento all'indice del costo della vita accertato al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

Le domande da presentarsi, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, debbono essere corredate anche da un certificato del sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio, ai sensi della legge 5 marzo 1973, n. 40, nonchè da un certificato di residenza del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile.

I titolari, i direttori responsabili ed i comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari, in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno non pari.

La decisione della giunta regionale in ordine al diritto e alla misura dell'indennità o contributo, sarà limitata al predetto anno solare.

Art. 4.

In caso di trasferimento della titolarietà successivamente al 31 marzo degli anni pari, l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarietà, dovrà chiedere, entro il novantesimo giorno dall'atto di acquisto, la erogazione a proprio favore dell'indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1979, con la disponibilità esistente al cap. 10720 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il periodo dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1978 si provvederà con la legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 luglio 1979

VIGLIONE

(8745)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **26.**

Celebrazione del decennale della morte di Giacomo Brodolini e concessione di un contributo annuo a favore della fondazione « Giacomo Brodolini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, nella ricorrenza del decennale della morte di Giacomo Brodolini, promuove un programma ufficiale di iniziative rivolte ad onorare la memoria e ad approfondire la conoscenza del pensiero e dell'opera dell'uomo politico marchigiano.

Art. 2.

E' costituito il « Comitato regionale per le celebrazioni del decennale della scomparsa di Giacomo Brodolini », avente per propria finalità l'attuazione del programma di cui alla presente legge.

Il consiglio regionale determina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento del comitato.

Del comitato fanno parte il presidente della fondazione « Giacomo Brodolini » ed il presidente della regione Marche, che lo presiede

Art. 3.

Il comitato di cui all'articolo precedente ha il compito di promuovere ricerche, pubblicazioni e convegni sul pensiero e l'opera di Giacomo Brodolini, con riferimento ai problemi del mondo del lavoro e delle autonomie locali, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Art. 4.

Al finanziamento delle iniziative promosse dal comitato, provvede la giunta regionale sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 5.

La regione Marche eroga a favore della fondazione «Giacomo Brodolini», un contributo annuo per il periodo di anni cinque.

Tale contributo è destinato al raggiungimento delle finalità previste dallo statuto della fondazione «Giacomo Brodolini» e, in particolare, alle attività di formazione culturale e professionale dei lavoratori marchigiani.

Art. 6.

Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 10.000.000.

Per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzata per l'anno dal 1979, la spesa di L. 10.000.000; per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983 l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Al pagamento della spesa di cui al primo comma del presente articolo si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1101504 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 con la denominazione «Contributo al comitato regionale per le celebrazioni del decennale della scomparsa di Giacomo Brodolini» con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

Al pagamento della spesa di cui al secondo comma del presente articolo si provvede:

per l'anno 1979, con i fondi iscritti a carico del cap. 1101115 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 con la denominazione «contributo alla fondazione Giacomo Brodolini» con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000;

per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura della spesa si provvede:

per l'anno 1979 mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recante spese di parte corrente»;

per gli anni dal 1980 al 1983, mediante parziale impiego delle maggiori disponibilità derivanti dal naturale incremento della quota di ripartizione di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Art. 7.

Le autorizzazioni di spesa riferite alle sottoindicate leggi regionali cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 1979:

1) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 24;
2) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 25;
3) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 26;
4) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 27;
5) legge regionale 28 marzo 1975, n. 15;
6) legge regionale 19 maggio 1976, n. 10;
7) legge regionale 22 luglio 1977, n, 28.

L'indicazione della quota da stanziarsi per ciascuno degli anni a decorrere dal medesimo esercizio 1979 è stabilita, in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 agosto 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 27.

Attuazione di un programma di elettrificazione delle zone rurali rifinanziamento della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25 e art. 7 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione dei programmi di elettrificazione in zone rurali previsti dalla legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, è autorizzata per l'anno 1979 una ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare con priorità i progetti già predisposti dall'Enel o dalle aziende municipalizzate a completamento del piano regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, finanziato con legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, art.7, e riportati nell'allegato *A*.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti di allaccio e potenziamento elettrico in zone agricole sulla base delle richieste e dei preventivi predisposti dall'Enel - distretto Marche e, ove esistano, dalle altre aziende elettriche.

Sono finanziabili le richieste di utenze singole e collettive di interesse agricolo.

Art. 4.

Nei progetti esecutivi di elettrificazione di cui al precedente art. 3, saranno specificatamente indicate le opere da eseguire per la fornitura di energia elettrica fino alla singola utenza per la potenza sottoscritta dagli interessati, e il relativo onere finanziario.

L'esecuzione delle opere è affidata all'Enel e alle aziende elettriche municipali alle condizioni previste da apposita convenzione-tipo vigente per la attuazione della legge 28 marzo 1968, n. 404.

L'onere per l'esecuzione dei singoli progetti di elettrificazione entro i limiti dell'autorizzazione di elettrificazione entro i limiti dell'autorizzazione di spesa è per l'80 per cento a carico della Regione con detrazione della quota fissa di L. 22.000 per KW di potenza impegnata, a carico dell'utente, da versare anticipatamente all'inizio dei lavori all'Enel o alle altre aziende elettriche.

Alla liquidazione dei contributi regionali si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono iscritte a carico del cap. 2221201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 «Contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di elettrificazione rurale di cui alla legge regionale 29 agosto 1973, n. 25» e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti, partita n. 4 dell'elenco n. 4 - rubrica 3 - programma 2.1.1.2.

Art. 7.

La quota dello stanziamento stabilito dal precedente art. 5 non impegnata o che si prevede di non impegnare entro il termine di presentazione del bilancio per l'anno 1980 è riportata in aumento alla dotazione di competenza e di cassa del corrispondente capitolo del bilancio 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 agosto 1979

MASSI

(*Omissis*).

(8341)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. 28.

Rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53 e successive modificazioni concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, concernente la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, modificata con legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa complessiva di lire 880 milioni così distinta:

a) per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese ai componenti della consulta regionale dei beni culturali estranei alla amministrazione regionale, prevista dall'art. 7, ultimo comma, della surrichiamata legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, lire 10 milioni;

b) per il funzionamento del centro regionale dei beni culturali, di cui all'art. 3 della stessa legge, per la corresponsione dei compensi al direttore del detto centro e per gli oneri relativi al conferimento di incarichi di ricerca previsti dallo art. 9 della legge medesima nonchè per la corresponsione dei compensi ai giovani laureati, previsti dal successivo art. 10, lire 120 milioni;

c) per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della anzidetta legge, lire 750 milioni.

Per l'anno 1980 e per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa per le finalità di cui al comma precedente sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti commi sono iscritte:

1) per l'anno 1979, a carico dei capitoli 1313101, 1313102 e 1313103 dello stato di previsione della spesa per il detto anno, i cui stanziamenti di competenza sono stabiliti rispettivamente, in lire 10 milioni, lire 120 milioni e lire 750 milioni ed i cui stanziamenti di cassa sono stabiliti, tenuto conto delle somme da pagare per residui passivi provenienti dagli anni precedenti, rispettivamente in lire 10 milioni, L. 146.250.050 e L. 1.522.943.264;

2) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) per l'anno 1979, mediante riduzione, per l'importo di lire 880 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali», elenco n. 2, parte n. 7, e riduzione, per l'importo di L. 190.318.279, dello stanziamento di cassa del cap. 1700203 «Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa»;

b) per gli anni successivi, con una quota della somma assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° settembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1979, n. 29.

Disciplina per il trasferimento ai comuni dei beni dei servizi e uffici di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'ultimo comma dell'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 i beni in dotazione delle biblioteche popolari, dei centri sociali di educazione permanente, dei centri di lettura, dei centri rete di distribuzione del servizio nazionale di lettura, sono trasferiti ai comuni ove tali servizi e uffici hanno sede alla data di entrata in vigore della presente legge, per i fini delle attività culturali.

Art. 2.

Alle operazioni previste dalla presente legge per il passaggio dei beni ai comuni provvede un commissario straordinario, nominato dalla giunta comunale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale esercita il potere di vigilanza, nominando anche appositi commissari in caso di inadempienze o comunque di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

L'individuazione dei beni da trasferire ai comuni ha luogo mediante apposito verbale da redigere in contraddittorio tra il commissario straordinario di cui all'art. 2 e il funzionario a ciò appositamente delegato dal Ministero della pubblica istruzione per i centri sociali di educazione permanente e per i centri di lettura e dal Ministero per i beni culturali e ambientali per le biblioteche popolari e per i centri rete di distribuzione del centro nazionale di lettura

Il comune succede nei rapporti attivi e passivi già facenti capo a tali servizi e uffici; all'individuazione dei suddetti rapporti attivi e passivi procede il commissario straordinario con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il comune approva gli atti redatti dal commissario di cui all'art. 1 e ne dà comunicazione al presidente della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 settembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **30.**

Norme per la realizzazione, gestione e funzionamento degli asili nido comunali, modifica della legge 27 agosto 1973, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'*8 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è sostituito dal seguente:

« L'asilo nido predispone a favore dell'infanzia, nel quadro di un articolato sistema di sicurezza sociale, un servizio diretto a realizzare le finalità e i programmi indicati nelle leggi numero 1044 del 6 dicembre 1971 e n. 891 del 29 novembre 1977 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è sostituito dal seguente:

« La presente normativa si estende agli enti e alle istituzioni sottoposti a controllo e vigilanza della Regione che gestiscono asili nido ivi compresi quelli trasferiti ai comuni in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è così sostituito:

« I comuni singoli o associati provvedono alla gestione di asili nido:

a) con i fondi assegnati dalla Regione;

b) con i fondi propri;

c) con una eventuale retta a carico delle famiglie dei bambini ammessi all'asilo nido.

La retta è deliberata dal consiglio comunale, sentito il comitato di gestione di cui all'art. 9.

Nel determinare l'ammontare della retta il comune tiene conto delle condizioni economiche delle famiglie ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è sostituito dal seguente:

« Il rapporto tra il personale educativo e posto-bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posti-bambino ».

Art. 5.

All'art. 15 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale può autorizzare l'apertura dell'asilo nido per periodi inferiori ad un anno; in tali ipotesi il contributo annuale di gestione è concesso in rapporto ai mesi di apertura dell'asilo nido ».

Art. 6.

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 47 è soppresso.

Art. 7.

Ai fini della realizzazione, della gestione e del funzionamento degli asili nido comunali, è istituito un fondo regionale alimentato annualmente:

a) dalle assegnazioni statali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891;

b) da quota parte delle assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698;

c) da eventuali integrazioni regionali la cui entità è stabilita, per ciascun anno, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.

L'intervento finanziario regionale concerne:

a) contributi in conto capitale per le spese di costruzione, riattamento, acquisto, impianto ed arredamento degli asili nido;

b) contributi annuali per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido.

Art. 9.

I comuni singoli o associati, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano al presidente della Regione la richiesta di contributo, di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, corredata:

a) dalla documentazione attestante i requisiti di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23;

b) dalla previsione di massima della spesa per i lavori da eseguire;

c) dal preventivo di spesa per l'acquisto di immobili e di attrezzature ed arredi.

Art. 10.

Sulla base delle richieste pervenute, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5 della legge 24 novembre 1977, n. 891, il piano degli asili nido comunali da finanziare nell'anno di riferimento fissando la priorità degli interventi, l'entità dei contributi nonchè i termini per l'approvazione dei progetti esecutivi

Nella formazione del piano è rispettato il seguente ordine di priorità:

a) impianto e arredamento di asili nido, già finanziati in attuazione di piani regionali ivi compresi quelli di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, realizzati, ma non funzionanti per mancanza di attrezzature e arredi;

b) completamento di opere in corso di realizzazione per le quali si sia determinato un aumento di spesa rispetto al preventivo originario in seguito a revisione di prezzi, aggiudicazione dei lavori in aumento e varianti;

c) opere di riattamento degli asili nido trasferiti ai comuni in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698, al fine del loro adeguamento ai criteri ed agli standards determinati per gli asili nido comunali dalla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 compatibilmente con le strutture esistenti;

d) costruzione o acquisto di immobili di nuovi asili nido ivi compresi quelli previsti dall'art. 8 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.

Art. 11.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 sono assegnati ai comuni singoli o associati nella misura massima complessiva di lire centocinquanta milioni per ciascun asilo nido.

Art. 12.

I progetti dei lavori relativi agli asili nido devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 13.

Il contributo di gestione è concesso per tutti gli asili nido gestiti dai comuni singoli o associati.

Il contributo di gestione di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 è stabilito nella misura annuale di L. 1.500.000 per ogni posto bambino autorizzato.

La domanda del contributo di gestione deve essere presentata al presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno corredata da:

a) delibera del consiglio comunale o dell'organo competente dell'associazione dei comuni avente per oggetto l'assunzione della gestione dell'asilo nido con l'indicazione della ricettività e dell'organico del personale;

b) conto consuntivo dell'esercizio precedente e conto preventivo dell'esercizio in corso; per gli asili nido di nuova istituzione deve essere allegato il bilancio di previsione;

c) regolamento dell'asilo nido, approvato dal consiglio comunale o dall'organo competente dell'associazione dei comuni per gli asili nido già in funzione, o dichiarazione di elaborazione in corso per gli asili nido di nuova istituzione;

d) relazione dell'ufficiale sanitario del comune che attesti la frequenza media già registrata o prevista.

Per gli asili nido costruiti senza il contributo previsto dalla presente legge deve essere altresì allegata una relazione degli organi tecnici comunali che illustri le caratteristiche del complesso e ne attesti la rispondenza alle norme della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.

Per gli asili nido di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 i comuni singoli o associati trasmettono anche una relazione che

determini i posti-bambino in rispondenza alle caratteristiche previste dall'allegato « A » di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.

La giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno provvede alla erogazione del contributo di gestione in unica soluzione.

Art. 14.

Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi di cui agli articoli 11 e 13 è determinata con la legge di bilancio.

Con le stesse modalità e determinata l'entità delle assegnazioni statali di cui alla legge n 698 del 23 dicembre 1975 da destinare al finanziamento delle finalità previste dalla presente legge.

Per l'anno 1979 la quota prevista dal comma precedente è stabilita in lire 1200 milioni.

Art. 15.
Norma transitoria

Sulla base delle domande già pervenute a norma dell'art. 6 legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 o che pervengano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone il piano di cui all'art. 10.

La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni presenta al consiglio regionale il piano per la sua approvazione.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 settembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **31.**

Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione

Per gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, sono consentiti ampliamenti alle case a un piano fuori terra e alle costruzioni che, avuto riguardo alla struttura edilizia esistente e agli edifici circostanti, presentano evidenti caratteristiche di non completezza.

Gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui all'art. 2, anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti per le suddette zone territoriali omogenee dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ferma restando la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.

Art. 2.
Compiti dei comuni

I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un censimento dello stato di fatto, individuano gli edifici di cui all'articolo precedente sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa, relativa, tra l'altro, agli allineamenti, alle altezze massime, ai volumi, alla densità fondiaria massima, distinguono gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi.

In ogni caso gli edifici, a seguito dell'ampliamento volumetrico, non potranno essere superiori a 3 piani e le distanze minime tra fabbricati, eccettuate le soluzioni a schiera e fatti salvi i diritti dei terzi, non potranno essere inferiori a metri lineari 3.

Restano ferme le disposizioni delle leggi dello Stato vigenti in materia di norme tecniche per la costruzione in zone dichiarate sismiche.

La procedura di cui al presente articolo ha efficacia di piano particolareggiato e alla sua approvazione provvede il consiglio comunale ai sensi della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19 « Norme relative ai piani di attuazione degli strumenti urbanistici comunali ».

Per l'attuazione degli interventi previsti e approvati ai sensi della presente legge, i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione hanno facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'art. 5, terzo comma della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18.

Art. 3.
Decadenza

Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non potranno ulteriormente utilizzare le procedure di cui all'articolo precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 settembre 1979

MASSI

(8342)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793070)